



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n.

del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

In visione dal

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda

Il Dirigente Amministrativo SC Affari Generali-Relazioni Istituzionali -Tutele- Attività ispettiva

OGGETTO: Recesso volontario dal rapporto di lavoro dal 01.07.2019, con diritto alla pensione anticipata, della sig.ra Carla SPAGLIARDI, Collaboratore Professionale Sanitario Senior - Infermiere.

IL DIRETTORE DELLA S. C. PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 678 del 11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

vista la domanda del 04.07.2018 prot. n. 71282, con la quale la sig.ra Carla SPAGLIARDI, nata ad Harare - Zimbabwe il 03.12.1957, dipendente a tempo indeterminato di questa ASL quale Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Infermiere presso la S.C. Distretto di Casale Monferrato, chiede di recedere dal rapporto di lavoro a far tempo dal 01.07.2019 (ultimo giorno di servizio 30.06.2019) con diritto alla pensione anticipata a carico dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;

visto il decreto INPDAP n. 4581 del 03.01.1996 di ricongiunzione art. 2 L. n. 29/79, pari ad anni 01 mesi 07 e giorni 21, con onere totalmente coperto da contribuzione;

visto il decreto Ministero del Tesoro n. 43 del 09.01.1991 di riscatto diploma Infermiera Professionale, pari ad anni 02, per i quali è stato interamente versato il relativo onere;

vista l'ulteriore determinazione INPDAP n. DT007201150025696 del 07.05.2007 di riscatto del 3° anno del diploma di infermiera professionale, pari a mesi 09 e giorni 22, per i quali è stato interamente versato il relativo onere;

accertato che l'anzianità contributiva della sig.ra Spagliardi alla data della cessazione, risulta essere la seguente:

	ANNI	MESI	GIORNI
Riscatto diploma I.P.	02	09	22
Ricong. art. 2 L. n. 29/79	01	07	01
Ex USSL n. 76 Casale Monferrato	13	05	=
Ex ASL N. 21	13	=	=
ASL AL	11	06	=
TOTALE	42	03	23

vista la Legge n. 214 del 22.12.2011 art. 24, di conversione del decreto n. 201/2011, che detta disposizioni in materia pensionistica, e precisamente, al comma 10 stabilisce che: "a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui

al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013...omissis..", fermi restando gli incrementi della speranza di vita, ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;

visto il Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 16.12.2014 che ha disposto che i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati alla speranza di vita sono ulteriormente incrementati di 4 mesi a decorrere dal 01.01.2016;

visto l'art. 15, c. 1, del D.L. n. 4 del 28.01.2019, che sostituisce il comma 10 dell'articolo 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti";

visto l'art. 15, c. 2, del D. L. n. 4 del 28.01.2019 che recita: "Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122";

viste le Circolari INPS n. 37/2012 e n. 11/2019;

considerato che la stessa dipendente alla cessazione, con un'anzianità contributiva di anni 42 mesi 03 e giorni 23, matura a maggio 2019 il requisito previsto per il 2019 per la pensione anticipata;

dato atto che l'anzianità ed il successivo trattamento economico spettante, conteggiati in base ai documenti in possesso dell'Amministrazione, possono essere soggetti a revisione da parte dell'Inps con conseguente conguaglio, anche negativo, a carico dell'iscritto;

viste le Leggi nn. 335/95, 449/97, 243/04, 247/07, 133/08, 122/10 e 214/11 e il D.L. n. 4/2019;

visto che sono stati rispettati i termini di preavviso disciplinati dai rispettivi contratti CCNL;

ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di recesso volontario dal 01.07.2019 (ultimo giorno di servizio 30.06.2019), con diritto alla pensione anticipata INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, presentata dalla dipendente sig.ra Carla SPAGLIARDI, possedendo i requisiti in base alle disposizioni di legge sopra richiamate;

DETERMINA

- 1) di accogliere la domanda di recesso volontario dal rapporto di lavoro, con diritto alla pensione anticipata a carico dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, della sig.ra Carla SPAGLIARDI, nata

ad Harare - Zimbabwe il 03.12.1957, dipendente a tempo indeterminato di questa ASL quale Collaboratore Professionale Sanitario Senior – Infermiere presso la S.C. Distretto di Casale Monferrato, a decorrere dal 01.07.2019 (ultimo giorno di servizio 30.06.2019), ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in premessa;

- 2) di dare atto che al 30.06.2019 (ultimo giorno di servizio), la dipendente avrà maturato l'anzianità contributiva pari ad anni 42 mesi 03 giorni 29, soggetta a verifica da parte dell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato avuto riguardo alle disposizioni di cui alle Leggi n. 335/95, n. 449/97, n. 243/04, n. 247/07, n. 133/08, n. 122/10 e n. 214/2011 e al D.L. n. 4/2019;
- 4) di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

* * * * *

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione